



## REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE A CORSI SINGOLI

### Articolo 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento stabilisce le procedure per l'iscrizione di persone interessate a singoli corsi di insegnamento tenuti presso l'Accademia nell'ambito dei corsi di diploma accademico di I e II livello, nonché le norme relative a questa fattispecie di attività didattica.
2. Le norme del presente regolamento si applicano a decorrere dall'anno accademico 2023/2024.

### Articolo 2 (Destinatari)

1. Possono iscriversi a corsi singoli coloro che sono in possesso di diploma di scuola media superiore o titolo equipollente. Il possesso del titolo è dichiarato dall'interessato.
2. L'iscrizione a corsi singoli è incompatibile con l'iscrizione a corsi di diploma di I e II livello presso l'Accademia. E' invece, compatibile con l'iscrizione alla Scuola Libera del Nudo.
3. L'iscrizione a un corso singolo è comunque subordinata alla preventiva verifica, da parte del docente del corso, del possesso delle conoscenze, competenze e abilità necessarie per seguire il corso. La verifica non è necessaria nel caso di possesso di diploma di scuola media superiore in ambito artistico o di diploma accademico di I e II livello.
4. Per gli iscritti ai corsi singoli non si procede alla verifica della lingua italiana.
5. L'Accademia può indicare gli insegnamenti ai quali non è possibile iscriversi come corsi singoli, in particolare quando il numero degli studenti iscritti ha raggiunto il massimo consentito dalla capienza dell'aula e dalla disponibilità delle attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività formativa. Nel caso di insegnamenti tenuti in più corsi paralleli, l'Accademia individua il corso o i corsi a cui è possibile iscriversi come corsi singoli nell'ambito di quelli indicati dalla persona interessata.

### Articolo 3 (Contribuzione)

1. La contribuzione dovuta agli iscritti a corsi singoli è stabilita, qualunque sia il numero dei corsi singoli entro il limite di cui all'art. 4, comma 1, in Euro 2.000,00, tranne che ci si iscriva a un solo corso singolo semestrale, nel qual caso la contribuzione dovuta è di Euro 1.000,00. Gli iscritti a corsi singoli non sono tenuti al pagamento della tassa erariale e della tassa regionale per il diritto allo studio.
2. Sono esonerati dal pagamento della contribuzione gli iscritti a corsi singoli con disabilità, con riconoscimento di handicap o con invalidità superiore al 66% adeguatamente certificati, anche ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
3. Non sono previste riduzioni di contribuzione sulla base della situazione economica e patrimoniale dell'iscritto.

### Articolo 4 (Procedure e scadenze per l'iscrizione)

1. La domanda di iscrizione a uno o più corsi singoli, con un massimo di tre per ciascun anno accademico, è presentata on line attraverso l'apposita procedura web.
2. La scadenza per presentare la domanda di iscrizione a corsi singoli è fissata al 27 ottobre. Solo nel caso di corsi che si svolgono nel secondo semestre la domanda di iscrizione può essere presentata successivamente ma comunque entro l'11 marzo, fermo restando il limite di tre corsi di cui al comma 3.
3. Coloro che sono esonerati dalla verifica di cui all'art. 2, comma 3, sono tenuti a presentare la ricevuta



- di pagamento della contribuzione insieme alla domanda di iscrizione.
4. Coloro che non sono esonerati dalla verifica di cui all'art. 2, comma 3, sono invitati a contattare per posta elettronica o a presentarsi ad un colloquio con i singoli docenti dei corsi cui sono interessati che provvedono alla firma del modulo C per accettazione. Nel caso di verifica positiva, provvedono all'invio del modulo di accettazione alla Segreteria dell'Accademia e a pagare la contribuzione spettante entro quindici giorni dall'esito del colloquio.
  5. Agli iscritti ai corsi singoli è rilasciato una certificazione comprovante l'iscrizione, che consente l'accesso alle strutture dell'Accademia, limitatamente a quelle relative all'attività formativa dei corsi interessati. La certificazione ha validità per il solo anno accademico.

#### **Articolo 5 (Frequenza, esami, attestazioni, crediti)**

1. Gli iscritti ai corsi singoli sono tenuti a frequentare per almeno l'80% delle ore di attività formativa di ogni singolo corso.
2. Nel caso in cui il limite di frequenza di cui al comma 1 sia stato raggiunto, l'iscritto al corso singolo può chiedere di sostenere il relativo esame, a condizioni identiche a quelle degli altri studenti. Il risultato dell'esame viene registrato agli atti della segreteria studenti.
3. L'iscrizione, la frequenza, i voti riportati agli esami, i crediti formativi accademici maturati al superamento degli esami di corsi singoli sono certificati dalla segreteria studenti a richiesta dell'interessato. Nel caso in cui l'esame non sia stato superato, non è riconosciuto alcun credito formativo.
4. I crediti maturati al superamento dell'esame di corsi singoli sono riconosciuti nel caso di successiva iscrizione a un corso di diploma di I o di II livello presso l'Accademia di Belle Arti di Firenze, entro il limite massimo di 30 crediti. Possono essere riconosciuti anche da altre accademie o università sulla base di decisioni dei relativi organi di governo.
5. L'iscrizione, la frequenza, il superamento degli esami di corsi singoli non danno alcun diritto relativamente all'ammissione ai corsi di diploma accademico di I e II livello.

#### **Articolo 6 (Interpretazioni e deroghe)**

1. Il Consiglio Accademico delibera in merito ad eventuali dubbi interpretativi sulle norme del presente regolamento ed autorizza, in casi eccezionali e motivati, eventuali deroghe.

Firenze, 03/08/2023

PROT. 5706/40



IL PRESIDENTE

Prof. CARLO SISI